

DELIBERAZIONE 28 MAGGIO 2019
205/2019/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE ASSEMINI,
PER L'ANNO 2016

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1066^a riunione del 28 maggio 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 48/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 663/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 663/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2016, 760/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 760/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2017, 863/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 863/2017/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 3 aprile 2017, prot. Autorità 13177, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), del 4 agosto 2017, prot. Autorità 26700, del 8 agosto 2017 (di seguito: prima comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di Terna, del 30 maggio 2018, prot. Autorità 17149, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), del 5 marzo 2019, prot. Autorità 5681, del 6 marzo 2019 (di seguito: prima lettera DMEA);

- la comunicazione della DMEA, del 5 marzo 2019, prot. Autorità 5682, del 6 marzo 2019 (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 13 marzo 2019, prot. Autorità 6314, di pari data (di seguito: seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di Terna, del 18 marzo 2019, prot. Autorità 6807, del 19 marzo 2019 (di seguito: terza comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111/06 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- l'impianto Assemini di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2016, ai sensi della deliberazione 663/2015/R/eel;
- con la deliberazione 760/2016/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da ENEL PRODUZIONE ai sensi del comma 65.30 della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), l'Autorità, tra l'altro, ha stabilito l'importo degli acconti del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2016 per l'impianto Assemini;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la prima comunicazione ENEL PRODUZIONE, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2016, in relazione all'impianto Assemini; con la seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE, il medesimo utente ha fornito, all'Autorità, le informazioni integrative richieste con la seconda lettera DMEA;
- l'istanza di reintegrazione è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 863/2017/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2016, ivi incluso l'impianto Assemini;

- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, come integrata con la terza comunicazione Terna a seguito della prima lettera DMEA, Terna ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati da ENEL PRODUZIONE nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale ammesso al regime di reintegrazione siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2016; dai dati emerge che, con riferimento all'impianto Assemini, non si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi *ex* comma 65.22.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE in relazione all'impianto Assemini per l'anno 2016, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Assemini, per l'anno 2016, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - l'acconto riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 863/2017/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di ENEL PRODUZIONE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - i proventi relativi al corrispettivo per la remunerazione transitoria della disponibilità di capacità produttiva, dato che l'istanza di reintegrazione di ENEL PRODUZIONE non tiene conto dell'erogazione, per l'anno 2016, del corrispettivo di cui all'articolo 36 della deliberazione 48/04, non essendo noto al momento della trasmissione dell'istanza medesima

DELIBERA

1. di stabilire che Terna riconosca, a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Assemini, il corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1 entro il giorno 30 giugno 2019;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna e ad ENEL PRODUZIONE;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini